



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSIONE EUROPEA

Delibera di Giunta Regionale n. 278 del 14/03/2014

PSR 2007-2013: bando di apertura presentazione per l'anno 2014 di domande di conferma di impegni quinquennali sulla misura 214 "Pagamenti agroambientali" e di prolungamento di impegni al settimo e sesto anno per impegni iniziati nel 2008 e 2009.

- Visto il Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione e ss. mm. ii. recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- Visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche;
- Visto il Reg. CE 1974/2006 e ss. mm. ii. recante le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05
- Visto il Reg. (CE) n. 319/2008 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio;
- Vista la Legge Regionale 10 dicembre 2007 n. 42 che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, e in particolare l'articolo 4 (procedure);
- Visto il Decreto Ministeriale 20 marzo 2008, recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio stabilente norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituyente taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- Visti i Reg. (CE) nn. 1122/09 e 146/10 della Commissione recanti modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio;
- Vista la DGR n. 26 del 16 gennaio 2009 "Individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni e i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, per quanto riguarda le misure 211, 212, 214 e 215 del programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, ai sensi del DM 20/03/2008" e e ss. mm. ii.;
- Visto il Decreto Ministeriale 29 luglio 2009 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009";
- Vista la Legge Regionale 25 novembre 2009 n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Decreto Ministeriale n. 30125 del 22/12/2009 e ss. mm. ii. recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/07, modificato con decisione n. C (2010) 1243 del 02/03/10 e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria S.O. n. 49 del 09/12/2010, in seguito denominato PSR;

Visto il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione e ss. mm. ii. che stabilisce modalità di applicazione del reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure dello Sviluppo rurale,

Vista la DGR n. 127 del 10/02/2012 “Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell’art. 22 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii relativi all’attuazione della condizionalità in agricoltura”;

Visto il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i Reg. del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 817/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare l’articolo 1 comma 1 che autorizza gli Stati Membri a continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente tra l’altro, alle misure di cui all’art. 36 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e nello specifico alla misura lettera a) punto iv) “pagamenti agroambientali”;

Vista la DGR n. 1167 del 25/09/2013 “Adozione di talune modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 6 – punto 1 bis della l.r. n. 44/1995” con la quale è stata approvata la seguente modifica *“la durata dell’impegno è di 5 anni. La Regione può autorizzare la prosecuzione dell’impegno sino a 7 anni per le annualità iniziate nel 2008 e sino a 6 anni per le annualità iniziate nel 2009”*;

Viste le DGR nn. 324/08, 276/09, 245/10, 406/11, 388/12 con le quali sono stati approvati i bandi di apertura per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura 214 “Pagamenti agroambientali” del PSR 2007-2013 per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012;

Vista la DGR n. 137/13 con la quale è stata approvata l’apertura condizionata per l’annualità 2013 delle domande di prolungamento al sesto anno degli impegni aperti nel 2008;

Vista la circolare AGEA n. 7 del 12 febbraio 2014 “Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2014”;

Visti gli esiti dei controlli in loco effettuati da AGEA sulle aziende estratte a campione tra quelle che hanno presentato domanda per la misura 214 negli anni 2012 e 2013 e considerato che i suddetti controlli evidenziano che non è stata rilevata alcuna violazione degli impegni;

Ritenuto opportuno con il presente provvedimento aprire i termini per l’annualità 2014 per la presentazione delle domande di pagamento a conferma di un impegno quinquennale aperto negli anni 2010, 2011 e 2012 e delle domande di prolungamento per un settimo e sesto anno degli impegni aperti rispettivamente negli anni 2008 e 2009 a valere sulla misura 214;

Considerato che:

- la presentazione delle domande a valere sulle misure connesse a superficie, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) 796/2004 e dell'art. 8 del Reg. (CE) 65/2011, non deve essere successiva al 15 maggio 2014;
- la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi dell'art. 21 del Reg. (CE) 796/2004, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

Considerato, inoltre, che:

- è obbligatorio l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e che è necessario che i beneficiari compilino la suddetta modulistica tramite il software disponibile sul portale internet "www.sian.it";
- la domande cartacee e la relativa documentazione devono essere presentate e protocollate alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, entro e non oltre il termine perentorio del 15 maggio 2014;

Considerato, inoltre, che è necessario:

- per i beneficiari utilizzare e tenere aggiornato il Registro di campagna così come definito nel Decreto del Direttore n. 2611 del 28/05/2013 e da eventuali successivi provvedimenti di aggiornamento;
- per gli agricoltori che aderiscono alla azione B della misura 214, sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari di Produzione Integrata aggiornati e approvati con Decreto del Dirigente;
- sottostare agli obblighi previsti nella DGR n. 127 del 10/02/2012 "Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell'art. 22 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii relativi all'attuazione della condizionalità in agricoltura" e da eventuali successivi provvedimenti di aggiornamento;

Considerato che ai sensi dell'art. 46 del reg. CE 1974/2006, per gli impegni assunti a partire dal 2014, a norma degli articoli 39 (pagamenti agrombientali) e 40 (pagamenti per il benessere degli animali) del regolamento (CE) n. 1698/2005, per un periodo fra cinque e sette anni, a partire dal 1 gennaio 2015, vi è la possibilità che l'importo del premio possa diminuire e/o il contenuto degli impegni possa variare, alla luce di modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo (2014-2020);

Considerato che, in caso di non accettazione dell'adeguamento del livello dei premi o degli impegni ai sensi della clausola di revisione di cui al citato art. 46 del reg. CE 1974/2006, il beneficiario può decidere di terminare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per le domande di pagamento a valere sulla misura 214 per l'anno 2014 ammontano ad oggi a euro 3.500.000 così ripartite:

- azione A) euro 1.300.000
- azione B) euro 1.000.000
- azione C) euro 400.000
- azione E) euro 800.000

Ritenuto opportuno stabilire che, qualora le suddette risorse risultino inferiori a quelle necessarie a coprire tutte le domande di pagamento presentate, per ciascuna azione si provvederà a redigere a livello regionale una graduatoria delle domande ammissibili, sulla base dei criteri di priorità esposti nella DGR n. 324/08 e ripresi nell'allegato al presente atto, che verranno finanziate fino ad esaurimento delle predette risorse;

Atteso che, nel caso di cui sopra, la Regione si riserva, in base al monitoraggio complessivo della misura, la possibilità di utilizzare per il soddisfacimento delle domande presenti in graduatoria e non finanziate le eventuali quote finanziarie non utilizzate, ovvero restituite o revocate da alcune azioni della misura 214, a favore di altre a maggiore capacità di spesa con il seguente ordine di priorità: azione A, azione C, azione B, azione E, tenendo conto delle predette graduatorie;

Ritenuto opportuno prevedere che, nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando dal presente atto, a causa di modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo atto rifinanziare il presente bando con conseguente pagamento di ulteriori domande di pagamento inserite nella graduatoria delle domande ammissibili;

Ritenuto altresì opportuno che, una volta esaurite le risorse finanziarie del periodo del PSR 2007-2013, le domande ammissibili e non finanziate possono concorrere al finanziamento, qualora vengano poste sulla misura 214 risorse aggiuntive nei limiti della prima annualità del PSR 2014-2020 al fine di ottimizzare la gestione finanziaria della fase di transizione tra il PSR 2007-2013 e il PSR 2014-2020;

Considerata, tuttavia, opportuna l'apertura del bando al fine di fornire ai produttori un periodo di tempo idoneo e sufficiente alla presentazione delle domande;

Ritenuto di provvedere al finanziamento delle domande ammissibili e finanziabili fino ad esaurimento dei fondi disponibili sulla misura, sulla base dei criteri di priorità enunciati nell'allegato al presente atto;

Dato atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del Programma di sviluppo rurale, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del Bilancio regionale;

Ritenuto di:

- approvare le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di pagamento relative ad un impegno aperto a valere sulla misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013 – annualità 2014, allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria;
- stabilire che, limitatamente all'azione C), eventuali proroghe per giustificati motivi al termine del 15 maggio 2014 per la presentazione delle domande, potranno essere concesse dal Direttore del Dipartimento competente;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura

DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, la presentazione delle domande di pagamento a conferma di un impegno quinquennale aperto negli anni 2010, 2011, 2012 e delle domande di prolungamento per un settimo e sesto anno degli impegni aperti rispettivamente negli anni 2008 e 2009 a valere sulla misura 214 relativamente alle seguenti azioni:
 - azione A): introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica;
 - azione B): introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura integrata;
 - azione C): allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione;
 - azione E): interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli;
2. di approvare le "Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di pagamento relative ad un impegno aperto a valere sulla misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013 – annualità 2014" allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria;
3. di stabilire che:

- è obbligatorio al fine del trattamento informatico delle domande l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta da AGEA e che è necessario che i beneficiari compilino la suddetta modulistica tramite il software disponibile sul portale "www.sian.it";
 - la presentazione e protocollazione delle suddette domande cartacee devono pervenire alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, presso le sedi provinciali competenti per territorio sulla base della localizzazione della sede aziendale, entro e non oltre il termine perentorio del 15 maggio 2014;
 - ai sensi dell'art. 21 del Reg. (CE) 796/2004, la presentazione oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
 - in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
 - limitatamente all'azione C), eventuali proroghe per giustificati motivi al suddetto termine del 15 maggio 2014 per la presentazione delle domande, potranno essere concesse dal Direttore del Dipartimento competente;
4. di stabilire che le risorse finanziarie disponibili per le domande di pagamento a valere sulla misura 214 per l'anno 2014 ammontano ad oggi a euro 3.500.000 così ripartite:
 - azione A) euro 1.300.000
 - azione B) euro 1.000.000
 - azione C) euro 400.000
 - azione E) euro 800.000
 5. di provvedere, qualora le suddette risorse risultino inferiori a quelle necessarie a coprire tutte le domande di pagamento presentate, per ciascuna azione a redigere a livello regionale una graduatoria delle domande ammissibili, sulla base dei criteri di priorità di cui alla DGR n. 324/08, che verranno finanziate fino ad esaurimento delle predette risorse;
 6. di stabilire che la Regione si riserva, in base al monitoraggio complessivo della misura, la possibilità di utilizzare per il soddisfacimento delle domande presenti in graduatoria e non finanziate le eventuali quote finanziarie non utilizzate, ovvero restituite o revocate da alcune azioni della misura 214, a favore di altre a maggiore capacità di spesa con il seguente ordine di priorità: azione A, azione C, azione B, azione E, tenendo conto delle predette graduatorie;
 7. di stabilire che, nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando dal presente atto, a causa di modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può, con successivo atto, rifinanziare il presente bando con conseguente pagamento di ulteriori domande di pagamento inserite nella graduatoria delle domande ammissibili;
 8. di provvedere al finanziamento delle domande ammissibili e finanziabili fino a esaurimento dei fondi disponibili sulla misura, sulla base dei criteri di priorità enunciati nell'allegato al presente atto;
 9. di stabilire che, una volta esaurite le risorse finanziarie del periodo del PSR 2007-2013, le domande ammissibili e non finanziate possono concorrere al finanziamento, qualora vengano poste sulla misura 214 risorse aggiuntive nei limiti della prima annualità del PSR 2014-2020 al fine di ottimizzare la gestione finanziaria della fase di transizione tra il PSR 2007-2013 e il PSR 2014-2020;
 10. di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono:
 - sottostare agli obblighi della condizionalità come da DGR n. 127 del 10/02/2012 "Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell'art. 22 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii relativi all'attuazione della condizionalità in agricoltura" e da eventuali successivi provvedimenti di aggiornamento;

- utilizzare e tenere aggiornato il Registro di campagna così come definito nel Decreto del Direttore n. 2611 del 28/05/2013 e da eventuali successivi provvedimenti di aggiornamento;

11. di stabilire che gli agricoltori che aderiscono alla azione B della misura 214 devono sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari di Produzione Integrata approvati con Decreto del Dirigente;
12. di stabilire che ai sensi dell'art. 46 del reg. CE 1974/2006, per gli impegni assunti a partire dal 2014, a norma degli articoli 39 (pagamenti agrombientali) e 40 (pagamenti per il benessere degli animali) del regolamento (CE) n. 1698/2005, per un periodo fra cinque e sette anni, a partire dal 1 gennaio 2015, vi è la possibilità che l'importo del premio possa diminuire e/o il contenuto degli impegni possa variare, alla luce di modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo (2014-2020);
13. di stabilire che, in caso di non accettazione dell'adeguamento del livello dei premi o degli impegni ai sensi della clausola di revisione di cui al citato art. 46 del reg. CE 1974/2006, il beneficiario può decidere di terminare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;
14. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
15. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e sul sito regionale;
16. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.